

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2021

346/2021/R/GAS

DETERMINAZIONE DEI RICAVI D'IMPRESA PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO RELATIVI ALL'ANNO 2022

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1169^a riunione del 3 agosto 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- il regolamento (UE) 1938/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, recante misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 aprile 2015, 182/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2015, 524/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 583/2015/R/COM) e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 66/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2018, 639/2018/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/GAS e il relativo Allegato A (RAST);
- la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2019, 90/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 90/2019/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2019, 297/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 419/2019/R/GAS) e i relativi Allegato A (RTSG 5PRS) e Allegato B (RQSG 5PRS);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 535/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2020, 275/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 275/2020/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 13 ottobre 2020, 380/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 380/2020/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2021, 288/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 288/2021/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 419/2019/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2025, di cui alla RTSG 5PRS;
- l’articolo 3 della RTSG 5PRS definisce l’articolazione dei ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio *RS*;
- ai sensi dell’articolo 15 della RTSG 5PRS, le imprese di stoccaggio presentano, entro il 31 maggio di ogni anno, la proposta dei ricavi di riferimento per l’anno successivo;
- ai sensi dell’articolo 16 della RTSG 5PRS, entro il 31 maggio di ogni anno, le imprese di stoccaggio comunicano all’Autorità gli investimenti e le dismissioni programmati per i 4 anni successivi, unitamente ad un rapporto riportante gli obiettivi, i costi e i tempi di realizzazione delle opere;
- ai sensi dell’articolo 17 della RTSG 5PRS, entro il 31 maggio di ogni anno, le imprese di stoccaggio trasmettono all’Autorità l’attestazione dei ricavi conseguiti nell’anno precedente;
- ai sensi dell’articolo 14 della RTSG 5PRS, le imprese di stoccaggio comunicano alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa) e alla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, entro il 31 maggio di ogni anno, l’ammontare del fattore di copertura dei ricavi di competenza dell’anno precedente, determinato in coerenza con l’articolo 13 della RTSG 5PRS; l’Autorità, entro 60 giorni da tale comunicazione, comunica alla Cassa e alle imprese di stoccaggio il nulla osta all’erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi o al versamento degli importi eventualmente dovuti;
- l’articolo 10 della RTSG 5PRS prevede disposizioni per la determinazione dei ricavi di riferimento relativi a nuove imprese di stoccaggio; il comma 10.4 della RTSG 5PRS prevede in particolare che la quota di ricavo annuo riconducibile ai costi operativi, per gli anni del periodo di regolazione successivi all’inizio dell’erogazione del servizio, sia determinata a partire dalla stima proposta dalle imprese e, a decorrere dalla disponibilità di dati di consuntivo relativi a un intero anno di esercizio, sulla base dei costi operativi effettivi desumibili dai conti annuali separati;

- con la deliberazione 90/2019/R/GAS, con cui l’Autorità ha determinato i ricavi d’impresa per il servizio di stoccaggio relativi agli anni 2018 e 2019 per la società Ital Gas Storage S.p.A., al fine di incentivare l’efficientamento dei costi operativi, riconosciuti sulla base delle stime presentate dalla società ai sensi delle disposizioni per le nuove imprese di stoccaggio, è stata prevista, ai fini della determinazione del fattore correttivo di competenza del medesimo anno 2019, una rideterminazione dei ricavi di riferimento considerando una simmetrica ripartizione tra impresa e utenti del servizio della differenza tra il costo operativo effettivo e quello riconosciuto per il medesimo anno 2019;
- con la deliberazione 275/2020/R/GAS l’Autorità, in applicazione del comma 10.4, lettera b), della RTSG 5PRS, ha accolto la proposta avanzata da Ital Gas Storage S.p.A. di considerare anche per il 2021 una stima di costo proposta dall’impresa, basata sul periodo aprile 2019 - marzo 2020, e il 2020 quale primo anno rappresentativo di un intero anno di esercizio, per la determinazione dei ricavi d’impresa per l’anno 2022;
- con la medesima deliberazione 275/2020/R/GAS l’Autorità ha inoltre disposto di estendere anche al 2020 e al 2021 il meccanismo di efficientamento dei costi operativi introdotto per l’anno 2019 con la deliberazione 90/2019/R/GAS;
- la deliberazione 182/2015/R/GAS, di definizione del regime regolatorio di incentivazione dei giacimenti con elevate prestazioni di punta di erogazione, ha previsto una verifica delle prestazioni effettive dei siti di stoccaggio, da effettuarsi di norma entro tre anni dall’entrata in esercizio del giacimento, in relazione alla quale l’Autorità può avvalersi di una commissione indipendente di esperti; con comunicazione del 1° marzo 2021 (prot. Autorità P/9247), gli Uffici dell’Autorità hanno comunicato all’impresa di stoccaggio l’avvio della verifica delle prestazioni effettive del giacimento e che la commissione indipendente è in corso di definizione da parte dell’Autorità;
- con la deliberazione 380/2020/R/COM è stato avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti in materia di metodi e criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo di regolazione, che decorre dal 1° gennaio 2022; e che tale procedimento risulta tuttora in corso;
- con la deliberazione 288/2021/R/GAS l’Autorità ha avviato un procedimento per l’ottemperanza delle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 7 giugno 2021, n. 4308/2021, e 10 giugno 2021, n. 4465/2021, nei confronti della società Edison Stoccaggio S.p.A. in tema rispettivamente di riconoscimento dei costi operativi incrementali e di determinazione del grado di efficienza del sito di San Potito e Cotignola.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Edison Stoccaggio S.p.A., con comunicazione del 28 maggio 2021 (prot. Autorità A/22882 del 28 maggio 2021), ha trasmesso all’Autorità la proposta dei ricavi di riferimento di cui all’articolo 15 della RTSG 5PRS per l’anno 2022; con la deliberazione 288/2021/R/GAS, l’Autorità ha previsto che, nelle more della

conclusione del procedimento di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4465/2021, volto a ridefinire i criteri di misurazione del grado di efficienza del sito di San Potito e Cotignola, siano sospese le attività istruttorie relative al procedimento di approvazione della proposta tariffaria relativa all'anno 2022 presentata da Edison Stoccaggio S.p.A.;

- la società Ital Gas Storage S.p.A., con comunicazione del 28 maggio 2021 (prot. Autorità A/22919 del 31 maggio 2021), come integrata con comunicazione del 13 luglio 2021 (prot. Autorità A/27933 del 14 luglio 2021) in risposta alla richiesta di approfondimenti degli Uffici dell'Autorità del 6 luglio 2021 (prot. Autorità P/27091), ha trasmesso all'Autorità la proposta dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 15 della RTSG 5PRS per l'anno 2022; e che, in particolare, la società ha proposto di determinare la quota di ricavo a copertura dei costi operativi per l'anno 2022 sulla base dei dati di bilancio relativi all'anno 2020, ai sensi di quanto previsto con deliberazione 275/2020/R/GAS in applicazione del citato comma 10.4, lettera b), della RTSG 5PRS;
- la società Stogit S.p.A., con comunicazione del 31 maggio 2021 (prot. Autorità A/23123 del 1° giugno 2021), come integrata con comunicazione del 13 luglio 2021 (prot. Autorità A/27916 del 14 luglio 2021) in risposta alla richiesta di approfondimenti degli Uffici dell'Autorità del 6 luglio 2021 (prot. Autorità P/27092), ha trasmesso all'Autorità la proposta dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 15 della RTSG 5PRS per l'anno 2022; nell'ambito di tale proposta, la società ha presentato, in particolare, una istanza per l'attivazione del parametro *Y*, pari allo 0,4%, per la copertura di maggiori oneri relativi ai monitoraggi microsismici derivanti da mutamenti del quadro normativo;
- dai dati sugli investimenti programmati nel prossimo quadriennio presentati da Stogit S.p.A. emerge un consistente programma di sviluppo di capacità e prestazioni di stoccaggio.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la società Ital Gas Storage S.p.A., con comunicazione del 28 maggio 2021 (prot. Autorità A/ 22917 del 31 maggio 2021), ha trasmesso all'Autorità, ai sensi del comma 14.1 della RTSG 5PRS, l'ammontare del fattore di copertura FC^S , calcolato rideterminando i ricavi di riferimento in coerenza con le previsioni di cui al punto 4 della deliberazione 275/2020/R/GAS, le informazioni utilizzate per il calcolo e l'attestazione dei ricavi di cui all'articolo 17 della RTSG 5PRS per l'anno 2020; da tale documentazione risulta un importo che la società Ital Gas Storage S.p.A. è tenuta a versare a Cassa pari a euro 265.769;
- la società Stogit S.p.A., con comunicazione del 28 maggio 2021 (prot. Autorità A/ 23106 del 1° giugno 2021) ha trasmesso all'Autorità, ai sensi del comma 14.1 della RTSG 5PRS, l'ammontare del fattore di copertura FC^S , le informazioni utilizzate per il calcolo e l'attestazione dei ricavi di cui all'articolo 17 della RTSG 5PRS per l'anno 2020; da tale documentazione risulta un importo che la società Stogit S.p.A. è tenuta a versare a Cassa pari a euro 5.536.597;

- la società Edison Stoccaggio S.p.A., con comunicazione del 31 maggio 2021 (prot. A/23549 del 4 giugno 2021), come modificata con comunicazione del 28 giugno 2021 (prot. A/26098 del 28 giugno 2021), ha trasmesso all’Autorità, ai sensi del comma 14.1 della RTSG 5PRS, l’ammontare del fattore di copertura FC^S, le informazioni utilizzate per il calcolo e l’attestazione dei ricavi di cui all’articolo 17 della RTSG 5PRS per l’anno 2020; da tale documentazione risulta un importo che la società Edison Stoccaggio S.p.A. dovrà ricevere da Cassa pari a euro 1.038.398.

RITENUTO OPPORTUNO:

- nelle more della conclusione del procedimento avviato con deliberazione 380/2020/R/COM per l’adozione di provvedimenti in materia di metodi e criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito nei settori elettrico e gas, utilizzare, ai fini delle proposte tariffarie per l’anno 2022, un valore del tasso di remunerazione del capitale investito pari a quello in vigore per l’anno 2021, prevedendo che i ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio relativi all’anno 2022 siano rideterminati in via definitiva in sede di approvazione dei ricavi di riferimento per l’anno 2023, e tengano conto, oltre che dei dati patrimoniali di consuntivo relativi all’anno 2021, anche dell’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto per l’attività di stoccaggio, che sarà determinato in esito al suddetto procedimento;
- approvare la proposta dei ricavi di riferimento di cui all’articolo 15 della RTSG 5PRS relativi all’anno 2022 presentata dalla società Ital Gas Storage S.p.A.;
- approvare la proposta dei ricavi di riferimento di cui all’articolo 15 della RTSG 5PRS relativi all’anno 2022 presentata dalla società Stogit S.p.A., inclusiva dell’istanza di attivazione del parametro *Y* a copertura dei maggiori oneri relativi ai monitoraggi microsismici;
- rilasciare, ai sensi dell’articolo 14 della RTSG 5PRS, il nulla osta all’erogazione delle spettanze del fattore di copertura dei ricavi FC^S o al versamento degli importi eventualmente dovuti relativi al 2020;
- approfondire i profili di efficienza, efficacia e utilità per il sistema degli investimenti di sviluppo di capacità e prestazioni di stoccaggio programmati da Stogit S.p.A.

DELIBERA

1. di approvare le proposte dei ricavi per il servizio di stoccaggio relativi all’anno 2022 presentate delle società Ital Gas Storage S.p.A. e Stogit S.p.A. e i ricavi di riferimento *RS* come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di rilasciare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e alle imprese di stoccaggio, ai sensi dell’articolo 14 della RTSG 5PRS, il nulla osta all’erogazione

delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi o al versamento degli importi eventualmente dovuti relativi al 2020, nei termini dettagliati in premessa;

3. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione ad approfondire i profili di efficienza, efficacia e utilità per il sistema degli investimenti di sviluppo di capacità e prestazioni di stoccaggio programmati da Stogit S.p.A.;
4. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese di stoccaggio e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 agosto 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini